

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 20 agosto 1892, *Pres. SPAVENTA P., EST. NARDI-DEI*;  
*Società per le opere pubbliche del mezzogiorno d'Italia c. Ministero - dell'Interno e Comune di Taranto.*

**Comune — Opere pubbliche — Scelta del collaudatore** (L. op. pubb. 20 marzo 1865, art. 362, 363; Reg. 19 dicembre 1875, art. 85).

*Le norme stabilite dagli art. 362 e 363 della legge 20 marzo 1865 alleg. F, e dall'art. 85 del regolamento 19 dicembre 1875, per il collaudo delle opere eseguite dallo Stato, non sono applicabili ai lavori dati in appalto dalle provincie e dai Comuni.*

*Epperò non può l'appaltatore opporsi alla nomina del collaudatore fatta dall'Amministrazione committente in persona di sua fiducia.*

La Sezione ecc. (*Omissis*). — Attesochè venendo al merito della contestazione, si può prescindere dallo esaminare la lettera e lo spirito della intiera legge 20 marzo 1865 in rapporto alle attribuzioni ed ai poteri del Ministero che è preposto ai pubblici lavori, e in rapporto alla distinzione che deve farsi fra le opere per la diversa loro importanza, ovvero in rapporto alla varia natura degli enti nell'interesse dei quali l'opera loro si compie; imperocchè una cosa sola basta notare per i bisogni della questione che oggi si agita, che cioè la legge 20 marzo 1865 contiene una parte generale riflettente tutte le diverse amministrazioni pubbliche alle quali colle rispettive sue disposizioni il legislatore intende di provvedere, e fra queste anche alle amministrazioni provinciali e comunali; e contiene una parte speciale, specialissima, esclusivamente destinata a regolare la materia delle opere eseguite nell'interesse dello Stato; e questa è quella collocata al titolo 6° della legge stessa sotto la intitolazione « *Della gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici* », parte unica ente riflettente lo Stato, siccome evidentemente risulta alla semplice lettura delle sue disposizioni, a cominciare da quelle preliminari del capo I° fino al capo III « *Della esecuzione dei contratti* ».

Attesochè se questa parte della legge in qualche disposizione può servire di lume e di guida rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, è però indubitato che essa non solo non ha per queste alcun carattere di obbligatorietà, ma in certe sue disposizioni non potrebbe senza assurdo essere applicata per semplice analogia.

Attesochè fra queste disposizioni esclusivamente dettate nell'interesse dello Stato, e non per le opere compiute nell'interesse dei Comuni e delle provincie, sono appunto gli art. 362 e 363 che la Società ricorrente pretende essere stati violati e che trovansi posti in questa parte speciale riflettente lavori eseguiti nell'interesse dello Stato. Infatti non è sanamente concepibile come il legislatore Volesse porre gli ufficiali governativi del Genio civile a disposizione di tutti i Comuni del Regno e delle provincie, ovvero obbligare i Comuni e le provincie a stare al giudizio degli ufficiali dal Governo dipendenti. I Comuni e le provincie sono enti che hanno una personalità giuridica propria e autonoma, e regolano i loro rapporti o mediante contratto o mediante ricorso alla legge comune.

Attesochè, esclusa l'applicabilità degli art. 362 e 363, e non potendosi applicare al caso in disputa se non la legge comune civile, si osserva che la collaudazione delle opere si esige principalmente nell'interesse dei committenti, i quali prima di procedere al ricevimento della consegna del lavoro ed allo adempimento delle finali sue obbligazioni hanno diritto di constatare ed approvare l'opera eseguita. Il collaudatore non è un giudice, nè un arbitro chiamato a dirimere una controversia; egli è un onesto ed intelligente rappresentante del committente, contro il di cui giudizio non è impedito all'altra parte interessata di valersi dei mezzi ordinari permessi dalla legge, fra cui quello della perizia giudiziale. E se

è prudente di nominare persona della quale la controparte non diffidi, al fine di facilitare la conciliazione, pure questa non ha alcun diritto di porre il *veto* alla nomina del collaudatore fatta dal committente, senza disconoscere la natura del collaudo senza menomare i diritti del medesimo.

Ed è appunto per questo diritto nascente dalla natura del contratto che rispetto ai lavori eseguiti nell'interesse dello Stato il legislatore ha voluto che la loro collaudazione sia affidata ad un ufficiale del Genio civile, per garantire lo Stato stesso intorno al sapere ed alle altre qualità del collaudatore, nè con ciò egli ha offeso il diritto di alcuno; si è valso invece di un diritto proprio ed inoppugnabile.

Ma quanto ai lavori a cui lo Stato rimane assolutamente estraneo, come nel caso in questione, e inammissibile il solo supporre che il legislatore volesse toglier loro la libertà di scegliere il collaudatore nella persona che maggiormente ispiri la loro fiducia.

Attesochè, se non sono pertanto pel collaudatore dell'acquedotto di Taranto invocabili gli art. 362 e 363 della legge sui lavori pubblici, non é meno inapplicabile il regolamento 19 dicembre 1875, perchè anche questo concerne esclusivamente le opere che si eseguono nell'interesse dello Stato, siccome risulta dalla sua intitolazione, e siccome è stato chiarito dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici emanata il giorno in cui entro in vigore il regolamento suddetto, dalla quale si rileva, se pure ve ne era bisogno, *che le altre Amministrazioni*, di cui parla nell'ultimo comma l'art. 85 del regolamento, non sono né possono essere che le governative, nel cui esclusivo interesse era fatto il regolamento, e non già le comunali e provinciali. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.